

## SCRITTURA PRIVATA

TRA

- L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, in persona del Direttore Generale dott. ing. Bruno Bolognino, nato a Cerano l'11/4/1944 (per brevità, in quanto segue, Associazione),

E

- EDILCAVE S.p.A., c.f./Partita IVA 00161940028 con sede a TRONZANO VERCELLESE in Via Alice Castello, 2 – in persona del suo Amministratore Delegato sig.ra CASSONE Giorgia nata a Vercelli il 13/03/1967, per brevità, in quanto segue, denominata “Concessionario”

PRESO ATTO

che nell'ambito dei lavori di allargamento dell'innesto della strada Boarone sulla strada provinciale n° 596 “dei Cairoli” i lavori saranno eseguiti interamente dalla CONCESSIONARIO e che al termine dei lavori diventeranno di proprietà del Concessionario di Vercelli

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

L'Associazione

C O N C E D E

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi al Concessionario:

- a) di ampliare il ponte sul cavo Vercelli (acquedotto di competenza del Distretto a g.d. “Vercelli”) per un tratto di circa m 4,00 verso monte, realizzando un opportuno scivolo di raccordo delle quote di fondo del cavo;
- b) di spostare e ricostruire l'attraversamento del cavo Campone (acquedotto di competenza del Distretto a g.d. “Vercelli) alla strada Boarone, con tubi scatolari delle dimensioni interne

di cm 150 di larghezza e cm 100 di altezza;

c) di rivestire entrambe le sponde e il fondo del cavo Campone per un tratto della lunghezza di circa 6,00 m, tra l'edificio esistente di sottopasso della SP 596 e il ponte ricostruito, e un tratto della lunghezza di circa 3,00 m a monte del ponte stesso; nei due tratti di rivestimento dovranno essere previsti gli opportuni collegamenti alle tubazioni di scarico esistenti.

Indi le Parti danno atto che le opere di cui sopra dovranno essere conservate sotto l'osservanza delle seguenti

#### CONDIZIONI

1) Farà carico al Concessionario l'onere di concordare con i titolari degli scarichi esistenti nel cavo Campone, interessati dall'intervento, i nuovi punti di immissione degli scarichi nello stesso cavo.

2) L'Associazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, informa il Concessionario - con ciò assolvendo qualsiasi onere derivante da tale disposizione di legge - circa i rischi insiti nello svolgimento di lavori interessanti l'alveo dei canali e le sue pertinenze con pericolo di:

- "colpi d'acqua" di differente portata generati da cause diverse;
- infezioni per contatto con acque inquinate colanti nell'alveo dei canali;
- franamenti della sponda;
- scariche elettriche per contatto con cavi aerei o interrati;
- scoppi per intercettazione accidentale di gasdotti interrati o aerei;
- caduta di materiali da ponti che sovrappassano i canali;
- punture di insetti presenti nell'habitat di campagna;
- infezioni alle vie respiratorie dovute all'attività di concimazione e diserbo nell'ambito delle attività agricole.

Il Concessionario dovrà conseguentemente adottare tutti gli strumenti di protezione individuale necessari ad evitare gli incidenti dovuti ai rischi di cui sopra o informare di tali rischi la Concessionario eventualmente incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

3) I lavori saranno eseguiti dal Concessionario a regola d'arte, mediante Ditta specializzata, secondo le indicazioni e sotto la sorveglianza del Personale tecnico dell'Associazione, alle cui prescrizioni il Concessionario stesso dovrà uniformarsi, anche se dette prescrizioni comportassero modificazioni al progetto riconosciute opportune all'atto della sua esecuzione.

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto le date di inizio e fine lavori, che dovranno essere comunque eseguiti – in accordo con l'Ufficio Zonale competente dell'Associazione – in periodi tali da non ostacolare il regolare deflusso delle acque e l'esercizio dell'attività irrigatoria; il tutto valutando altresì l'eventuale necessità di ottenere particolari permessi per la messa in asciutta dei canali e/o per consentire il recupero della fauna ittica.

Il Concessionario si impegna inoltre ad eseguire, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Associazione, tramite Ditta specializzata ed a proprie cura e spese, tutte quelle modifiche alle opere di cui al presente atto che si rendessero necessarie in concomitanza od a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di manutenzione straordinaria dei canali.

Nessuna modifica potrà essere apportata dal Concessionario alle opere oggetto della presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Associazione.

4) L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture di cui al presente atto, che sono state progettate e calcolate a cura e spese del Concessionario.

Lo stesso provvederà direttamente a richiedere le autorizzazioni (concessione edilizia ecc.) e ad espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie (denuncia al competente Ufficio Regionale per le opere in c.a. ecc.), sollevando l'Associazione da ogni responsabilità

per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

5) Sono a esclusivo carico del Concessionario le spese di costruzione di tutte le opere dipendenti dalla concessione.

Farà pure carico al Concessionario l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione, mediante Ditta specializzata ed a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere di cui al presente atto, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede e, ovviamente, comprese le parti interessanti le sponde e l'alveo dei canali.

Detti interventi di manutenzione dovranno essere estesi anche alle sponde e all'alveo del cavo per un tratto di m 5 tanto a monte che a valle del manufatto di cui trattasi.

Il Concessionario dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona conservazione delle opere quanto per garantire il regolare deflusso delle acque.

6) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione effettuerà la relativa contestazione a mezzo di lettera raccomandata, con la quale fisserà un termine perentorio di almeno 10 giorni decorso il quale si riterrà in diritto di provvedere essa stessa (sia direttamente che a mezzo di Impresa) a quanto prescritto nella convenzione e di pretendere il rimborso dell'importo relativo.

7) Il Concessionario sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione ed i terzi dei danni allo stesso imputabili dalla costruzione, dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle opere di cui al presente atto e non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle acque fluenti nei canali su cui sono costruite.

Al Concessionario farà pure carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per

incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Concessionario dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

8) Il Concessionario non potrà immettere scarichi di sorta nei cavi di pertinenza dell'Associazione senza la formale autorizzazione dell'Amministrazione competente e dell'Associazione stessa.

9) La durata della presente concessione, in considerazione della natura dell'opera da eseguirsi, non può essere determinata ma deve essere commisurata a quella della strada interessata dall'attraversamento fintanto che permanga la destinazione del manufatto quale parte integrante del corpo stradale.

Ai soli fini della registrazione fiscale, si dichiara che la durata del presente atto è di anni 19.

L'Associazione, nonostante la convenzione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso dei canali, riservandosi anche la facoltà di revocare la convenzione stessa.

10) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente e indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui il Concessionario dovesse cedere le opere realizzate ad altro Ente, avrà l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà responsabile verso l'Associazione fino a quando l'Ente subentrante non avrà assunto formalmente le suddette obbligazioni.

11) Il Personale dell'Associazione continuerà ad avere libero accesso per la sorveglianza e la manutenzione ai canali interessati dalle opere concesse. L'Associazione continuerà infatti a

provvedere, direttamente e a proprie spese, all'esecuzione di quegli interventi manutentivi che di volta in volta si renderanno necessari per assicurare il transito delle normali portate irrigue. In particolare l'Associazione eseguirà le operazioni di spurgo e taglio erbe a suo insindacabile giudizio.

12) Il Concessionario è tenuto a versare all'Associazione per ciascun anno di durata della concessione e a valere dal 1° gennaio 2011, il canone di euro 112,80 (centododici/80), maggiorato di ogni onere di legge e di contratto.

Tale canone verrà automaticamente adeguato ogni anno a partire dallo stesso 1° gennaio 2011 in base alle variazioni percentuali che saranno riscontrate nell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" rilevati dall'ISTAT, assumendo come indice base quello determinato dal predetto Istituto per il mese di dicembre 2009.

13) Il pagamento dell' importo annuo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato in via anticipata, non oltre il 31 marzo di ciascun anno presso la sede dell'Associazione (Novara - via Negroni n.7) oppure mediante il versamento sul c/c n. IBAN IT61Z056081010000000001310 in essere presso la Banca Popolare di Novara - Filiale di Novara - o sul c/c postale n. 16606287 a favore dell'Associazione stessa. Sarà in facoltà dell'Associazione medesima di procedere alla riscossione di tale importo annuo mediante ruolo ad opera del proprio Esattore.

Qualora il Concessionario, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà:

- l'indennità di mora
- pari al 2,50% per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento;
- pari al 3% per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni;
- l'indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla sopraccitata indennità di mora) nella

misura del tasso legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello di scadenza fissato sull'avviso di pagamento e il giorno di scadenza indicato sull'avviso di morosità oppure - nel caso in cui non sia stato emesso quest'ultimo avviso - la data dell'effettivo pagamento all'Associazione del canone stesso.

Trascorso poi infruttuosamente il 31 ottobre dello stesso anno, l'Associazione avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore preavviso, di risolvere la concessione e il Concessionario dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato dei canali, in conformità delle prescrizioni dell'Associazione stessa, entro il termine strettamente necessario. Ciò indipendentemente dall'obbligo da parte del Concessionario di corrispondere all'Associazione il canone medesimo sino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, ovviamente con l'aggravio delle suddette indennità di mora e di ritardato pagamento.

14) Sono a carico del Concessionario le spese di stipulazione del presente atto, quelle per le eventuali registrazione e trascrizione dello stesso e altresì quelle per le copie autentiche occorrenti.

Fa carico inoltre al Concessionario l'onere di provvedere all'eventuale regolarizzazione tributaria, anche se dipendente da leggi future.

Resta pertanto inteso che eventuali penalità derivanti dall'inosservanza dei pagamenti di cui sopra saranno interamente a carico del Concessionario stesso.

15) La presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso I bis della L. 26/6/1990 n. 165.

16) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto.

**17) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Concessionario elegge  
il proprio domicilio legale in Novara, presso la Segreteria comunale.**

**Novara, li**

**ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**(dott. ing. Bruno Bolognino)**

**EDILCAVE S.p.A.**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**(Giorgia CASSONE)**